

1438



LA NUOVA LEGGE ELETTORALE DELLA CAMERA E DEL SENATO

**Il nuovo sistema elettorale nel testo approvato dalla
Camera dei deputati**

(Fonte: Servizio Studi Camera dei deputati)

13 Ottobre 2017

**a cura del Gruppo Parlamentare della Camera dei Deputati
Il Popolo della Libertà – Berlusconi Presidente – Forza Italia**

EXECUTIVE SUMMARY

- Il testo approvato delinea un sistema elettorale misto.
- L'assegnazione di 231 seggi alla Camera (cui si aggiunge 1 collegio in Valle d'Aosta) e di 109 seggi al Senato (cui si aggiungono 1 collegio in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino-Alto Adige) è effettuata nei collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
- L'assegnazione dei restanti seggi avviene, nell'ambito di collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che hanno superato le soglie di sbarramento: sono quindi proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, secondo l'ordine di presentazione.

LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

(Camera dei deputati)

- Alla Camera il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni. Ciascuna circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali.
- I 630 seggi della Camera sono assegnati nel modo seguente:
 - ▣ 232 in collegi uninominali, di cui:
 - 6 per il Trentino Alto Adige
 - 2 per il Molise
 - 1 per la Valle d'Aosta
 - ▣ 386 in collegi plurinominali (circa 65 collegi, da definire con legge delega)
 - ▣ 12 nella circoscrizione estero

LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

(Senato della Repubblica)

- Al Senato il territorio nazionale è ripartito in 20 circoscrizioni corrispondenti al territorio di ciascuna regione. Ciascuna circoscrizione regionale è suddivisa in collegi uninominali ed in uno o più collegi plurinominali.
- I 315 seggi del Senato sono assegnati nel modo seguente:
 - 116 in collegi uninominali, di cui:
 - 6 per il Trentino Alto Adige
 - 1 per la Valle d'Aosta
 - 193 in collegi plurinominali
 - 6 nella circoscrizione estero

LA DISTRIBUZIONE DEI SEGGI

- La determinazione dei collegi uninominali – così come quella dei collegi plurinominali - è rimessa ad una **delega legislativa da attuare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge**, previo parere parlamentare.
- I **collegi plurinominali** sono costituiti dalla aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, **un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto**.

ASSEGNAZIONE SEGGI NEI COLLEGI UNINOMINALI

Assegnazione seggi nei collegi uninominali

- Nei collegi uninominali il seggio è assegnato al candidato che consegue il maggior numero di voti validi; in caso di parità è eletto il più giovane per età.

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NEI COLLEGI PLURINOMINALI E SOGLIA DI SBARRAMENTO

Assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali e soglia di sbarramento

- Alla Camera il riparto avviene a livello nazionale, con metodo proporzionale, tra le coalizioni di liste e le liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.
- Le soglie di sbarramento sono **del 3% a livello nazionale per le liste singole e del 10% a livello nazionale per le coalizioni** (e del 3 % per le liste infra-coalizione nel caso in cui la coalizione non avesse raggiunto la soglia del 10%); per le coalizioni non vengono in ogni caso computati i voti dei partiti che non hanno superato la soglia dell'1%.

ASSEGNAZIONE DEI SEGGI NEI COLLEGI PLURINOMINALI E SOGLIA DI SBARRAMENTO

- Specifiche disposizioni garantiscono le **minoranze linguistiche**: la soglia prevista è in tal caso pari al 20% a livello regionale o aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.
- **Al Senato** l'assegnazione dei seggi alle liste è effettuata con metodo proporzionale e avviene a livello regionale.
- Accedono al riparto le **coalizioni di liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 10% dei voti validi espressi** e le **liste che abbiano ottenuto sul piano nazionale almeno il 3% dei voti validi espressi, nonché le liste che abbiano conseguito almeno il 20% dei voti validi espressi nella regione o, per le minoranze linguistiche, aver eletto almeno due candidati nei collegi uninominali.**

LISTINI CORTI E BLOCCATI

- Sia alla Camera sia al Senato, in ogni collegio plurinomiale, ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico.
- Il numero dei candidati non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinomiale e non può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinomiale; in ogni caso, indipendentemente dal numero di seggi assegnato al collegio plurinomiale, **il numero dei candidati della lista non può essere in ogni caso inferiore a due né superiore a quattro.**
- Al termine delle operazioni degli uffici elettorali, in cui viene determinato il numero di seggi spettanti alle coalizioni e alle liste, singole e coalizzate, sono proclamati eletti in ciascun collegio plurinomiale, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista del collegio, **secondo l'ordine di presentazione.**

LA SCHEDA E IL VOTO













- La scheda è unica (una per la Camera e una per il Senato) con cui l'elettore esprime il voto sia per la parte maggioritaria che per la quota proporzionale. La scheda reca il nome del candidato nel collegio uninominale e il contrassegno di ciascuna lista o, nel caso di liste collegate in coalizione, i contrassegni di tali liste, con a fianco i nominativi dei candidati – da due a quattro - nel collegio plurinominale.
- Si potrà votare:
 - ▣ con un segno su una lista (che vale anche per il candidato corrispondente).

LA SCHEDA E IL VOTO

- ▣ con un segno sul nome di un candidato nell'uninominalità. Due le possibilità in questo caso per quanto riguarda la parte proporzionale:
 - se il candidato è sostenuto da una sola lista, il voto si trasferisce a quella lista;
 - se il candidato è sostenuto da più liste, il voto viene distribuito tra le liste che lo sostengono proporzionalmente ai risultati in quella circoscrizione elettorale;
- È previsto espressamente che in caso di doppio segno su un candidato e sulla lista corrispondente il voto rimanga valido.

LA SCHEDE E IL VOTO

FAC-SIMILE SCHEDE ELETTORALE CAMERA DEI DEPUTATI

Mario Rossi (Candidato uninominale)	
 1 Valerio Stani 2 Valentina Pisi 3 Edoardo Crozi 4 Chiara Pirri	 1 Renata Quadri 2 Remo Fiume 3 Claudia Steci 4 Ciro Tisi
Giovanna Maietta (Candidato uninominale)	
 1 Aldo Serro 2 Maria Vega 3 Nino Irto 4 Teresa Menzi	 1 Chiara Cimi 2 Patrizio Fiumi 3 Gabriella Asti 4 Federico Roca
 1 Simone Nari 2 Giulia Fedele 3 Fabrizio Oro 4 Carlotta Sabi	
Emanuele Bianchi (Candidato uninominale)	
 1 Carola Ronca 2 Enrico Testi 3 Marcella Cecchi 4 Gennaro Sposo	 1 Stefano Loisi 2 Valeria Stisi 3 Franco Lesi 4 Stefania Ghiri
 1 Fabio Massi 2 Chiara Zucca 3 Fabrizio Cecili 4 Mariangela Citi	 1 Mara Giuzi 2 Tommaso Zisi 3 Franca Simoni 4 Antonello Ziti
 1 Luciana Alberò 2 Michele Rillo 3 Maria Gialli 4 Francesco Dini	 1 Andrea Ussi 2 Federica Solfro 3 Gabriele Spiti 4 Luciana Giallo
Simona Catillo (Candidato uninominale)	
 1 Danilo Frasi 2 Elena Pasti 3 Riccardo Vona 4 Antonia Sarò	

PLURICANDIDATURE

- È previsto che un candidato possa presentarsi in un collegio uninominale e in più collegi plurinominali, fino a un massimo di cinque.
- Sia alla Camera sia al Senato nessun candidato può essere infatti incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di **5 collegi plurinominali**, a pena di nullità.
- La candidatura della stessa persona in più di un collegio uninominale è nulla.
- Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato altresì nei collegi plurinominali, fermo restando il limite di 5.

PLURICANDIDATURE

- Non può essere, infine, candidato alla Camera o al Senato il candidato nella circoscrizione Estero.
- **Il deputato eletto in più collegi plurinominali è proclamato nel collegio nel quale la lista cui appartiene ha ottenuto la minore percentuale di voti validi rispetto al totale dei voti validi del collegio.**
- Il deputato eletto in un collegio uninominale e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nel collegio uninominale.

SOTTOSCRIZIONI RICHIESTE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

- Per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge si prevede l'**esonero** dalla raccolta delle sottoscrizioni, per la Camera e per il Senato, per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere alla data del **15 aprile 2017**.
- Si prevede inoltre che per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature per l'elezione alla **Camera dei deputati** (almeno 1.500 e non più di 2.000 sottoscrizioni degli elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinominale) **sia in ogni caso ridotto alla metà**.
- Una norma in parte analoga è prevista per il **Senato** dove è stabilito che il numero delle sottoscrizioni per la presentazione di candidature (le stesse fissate per la Camera, quindi da 1.500 a 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio plurinominale) è ridotto alla metà per le liste che presentano candidati nei collegi plurinominali in tutte le circoscrizioni.

RAPPRESENTANZA DI GENERE

- A pena di inammissibilità, nella successione interna delle **liste nei collegi plurinominali**, sia della Camera sia del Senato, i candidati devono essere collocati secondo un **ordine alternato di genere**.
- Al contempo, alla Camera è previsto che nel complesso delle candidature presentate da ogni lista o coalizione di liste **nei collegi uninominali a livello nazionale, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima.

RAPPRESENTANZA DI GENERE

- Inoltre, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali presentate da ciascuna lista a livello nazionale, **nessuno dei due generi può essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60 per cento**, con arrotondamento all'unità più prossima. L'Ufficio centrale nazionale assicura il rispetto di tali prescrizioni.
- Al **Senato** le medesime previsioni sono stabilite a **livello regionale** e spetta all'Ufficio elettorale regionale assicurare il rispetto delle medesime.

NUOVE NORME PER LA CIRCOSCRIZIONE ESTERO

- In primo luogo, **non è più richiesto il requisito della residenza nella ripartizione della circoscrizione Estero per chi intende candidarsi.** Al contempo si prevede che gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero.
- Gli elettori residenti all'estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero.
- Infine, si prevede che non possono essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che ricoprono o che hanno ricoperto nei 5 anni precedenti la data delle elezioni cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero.